

LAVORO, ALIMENTI E FARMACI.
BREVE INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA PENALE IN GERMANIA

SOMMARIO: 1. La tutela penale della salute e della sicurezza sul lavoro – 1.1. (*segue*) Kernstrafrecht – 1.2. (*segue*) Nebenstrafrecht – 1.2.1. (*segue*) L’*Arbeitsschutzgesetz* (ArbSchG) – 2. La sicurezza agroalimentare – 2.1. (*segue*) Kernstrafrecht – 2.2. (*segue*) Nebenstrafrecht (LFGB, WeinG) – 2.2.1. (*segue*) Il *Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch* (LFGB) – 2.2.2. (*segue*) Il Weingesetz (WeinG) – 3. La disciplina penale in materia di farmaci – 3.1. (*segue*) Kernstrafrecht – 3.2. (*segue*) Nebenstrafrecht (AMG, AntiDopG) – 3.3. (*segue*) L’*Arzneimittelgesetz* – 3.4. (*segue*) L’*Anti-Doping-Gesetz*.

1. La tutela penale della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il diritto penale del lavoro gode ancora di scarso interesse da parte della scienza penalistica tedesca¹. La materia si atteggia oggi più da *Neben-* che da *Kern- Strafrecht*, essendo distribuita principalmente all’interno di svariate discipline *extra-codicem* (posizione c.d. *mista*).

1.1. (*segue*) Kernstrafrecht.

Anche il *Kernstrafrecht* ha però il suo ruolo (anche se spesso indiretto) in questa particolare branca del diritto penale dell’economia e dell’impresa². Oltre alle ipotesi classiche di cui al § 222 (omicidio colposo) e al § 229 StGB (lesioni colpose), tra le altre disposizioni – anche se quasi tutte non strettamente attinenti al più ristretto campo del *diritto penale della sicurezza sul lavoro* – emergono: il § 201 StGB (*Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes*), il § 202a StGB (*Ausspähen von Daten*), il § 233 StGB (*Ausbeutung der Arbeitskraft*), il § 266a StGB (*Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt*)³, il §305a (*Zerstörung wichtiger Arbeitsmitte*), il § 309 (*Mißbrauch ionisierender Strahlen*) e così oltre, fino al § 319 StGB (*Baugefährdung*).

Come noto, gli eventi lesivi sul luogo di lavoro si possono verificare non solo tramite le modalità più classiche (es. infortunio), ma anche a seguito di un’esposizione più o meno prolungata del lavoratore a sostanze “tossiche”, con periodi di latenza anche decisamente lunghi e caratterizzati

¹ TIEDEMANN K., *Wirtschaftsstrafrecht*, BT, V ed., Köln, 2017, 533 ss.; in lingua italiana, per una panoramica generale sulla materia (ancora in larga parte valida), v. CASTRONUOVO D., *La tutela della sicurezza del lavoro in Francia, Germania e Spagna*, in

² Tra gli altri, v. STEINHEIMER J., *Neuerungen im Arbeitsstrafrecht. Rechtsprechung, Entwicklungen und Tendenzen*, Nürnberg, 2016; per una panoramica sulle problematiche di natura dommatica inerenti l’ambito del *Wirtschaftsstrafrechts*, v. TIEDEMANN K., *Wirtschaftsstrafrecht*, cit., 61 ss.

³ TIEDEMANN K., *Wirtschaftsstrafrecht*, cit., 542 ss., poi per un’analisi più approfondita v. ACHENBACH-RANSIEK, *Handbuch Wirtschaftsstrafrecht*, III ed., C.F. Muller, 2012, 1446 ss. (spec. 1449 ss.). Dedicò più di trenta pagine all’analisi del § 266a StGB anche GERCKE-KRAFT-RICHTER, *Arbeitsstrafrecht*, cit., 59-94.

dai soliti problemi in punto di causalità⁴. Anche da qui nasce l'interesse verso alcuni reati costruiti più sul pericolo (concreto)⁵: un esempio assai interessante – oltre, in qualche misura, al § 309 (uso improprio di radiazioni ionizzanti)⁶ – è il § 319 StGB (pericolo durante la costruzione di un edificio)⁷.

Il delitto di cui al § 319 StGB⁸ – che si trova nella sezione ventottesima dedicata ai reati di comune pericolo (§§ 306-323c StGB) – prevede che:

(1) *Wer bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Baues oder des Abbruchs eines Bauwerks gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.*

(2) *Ebenso wird bestraft, wer in Ausübung eines Berufs oder Gewerbes bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Vorhabens, technische Einrichtungen in ein Bauwerk einzubauen oder eingebaute Einrichtungen dieser Art zu ändern, gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet.*

(3) *Wer die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.*

(4) *Wer in den Fällen der Absätze 1 und 2 fahrlässig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.*

Si tratta di una disposizione: (i) applicabile anche (ma non solo) nei casi in cui il soggetto passivo è il lavoratore; (ii) costruita sul modello del pericolo concreto; (iii) punita a titolo di dolo (§ 319, commi 1 e 2 StGB) e di colpa (§ 319, comma 4 StGB): la sanzione detentiva abbinata arriva fino a cinque anni per l'ipotesi dolosa (commi 1 e 2), fino a tre anni nel caso di cui al comma 3 (condotta inosservante volontaria e pericolo causato per colpa) e fino a due anni nell'ipotesi colposa di cui al comma 4 (condotta inosservante colposa e pericolo causato per colpa).

Le condotte principali sono:

- i. progettare, gestire, eseguire una *costruzione*⁹ o demolizione, in violazione delle regole tecniche generalmente riconosciute, così mettendo in pericolo la vita o l'incolumità di almeno una persona;
- ii. nell'esercizio di una professione o di un'attività commerciale, nella progettazione, gestione o esecuzione di un progetto, installare attrezzature tecniche in una struttura o

⁴ Per ulteriori specifiche, v. sempre TIEDEMANN K., *Wirtschaftsstrafrecht*, cit., 539 ss. Da noi, per tutti, CASTRONUOVO, *I delitti di omicidio e lesioni*, in CASTRONUOVO, CAGLI, CURI, TORRE, VALENTINI, *Diritto penale della sicurezza sul lavoro*, Bologna, 2016, 209 ss.

⁵ TIEDEMANN K., *Wirtschaftsstrafrecht*, cit., 538-539; GERCKE B.-KRAFT O.-RICHTER M., *Arbeitsstrafrecht*, cit., 295.

⁶ TIEDEMANN K., *Wirtschaftsstrafrecht*, cit., 538 ss., che lo categorizza – coerentemente con la letteratura dominante – tra i reati di pericolo concreto. Si tratta di una fattispecie che in Germania viene solitamente contestata anche in caso di abuso di radiazioni mediche – “raggi x” – durante le normali radiografie (*Ibidem*, 539, spec. nota 24).

⁷ GERCKE B.-KRAFT O.-RICHTER M., *Arbeitsstrafrecht*, cit., 2015, 392 ss.

⁸ CASTRONUOVO D., *La tutela della sicurezza del lavoro nel sistema del diritto penale complementare tedesco*, cit., 798 ss.

⁹ Secondo una certa impostazione, per “costruzione” deve intendersi qualsiasi lavoro edilizio, quindi non solo la classica opera di edificazione, ma anche la costruzione di mere impalcature o, addirittura, la mera riparazione di un edificio già esistente, così come l'installazione di dispositivi di protezione, cfr. TIEDEMANN K., *Wirtschaftsstrafrecht*, cit., 539, con bibliografia alla nota 26.

di modificare attrezzature già installate, in violazione delle regole tecniche generalmente riconosciute, così mettendo in pericolo la vita o l'incolumità di una persona.

Secondo parte della letteratura tedesca, in caso di evento (morte o lesione) i §§ 319 (pericolo nelle costruzioni), 222 (omicidio colposo) e 229 (lesioni colpose) StGB dovrebbero poter concorrere; tuttavia, secondo questa particolare lettura occorre distinguere ulteriormente: nell'eventualità in cui i morti e/o i feriti dovessero essere (numericamente) inferiori rispetto a quelli esposti al pericolo – quindi: *soggetti passivi esposti al pericolo > deceduti o lesionati* – le disposizioni coesisterebbero. Se, invece, le persone esposte al pericolo dovessero coincidere con quelle effettivamente uccise o lesionate – *soggetti passivi esposti al pericolo = deceduti o lesionati* – in virtù del principio di sussidiarietà dovrebbero applicarsi i §§ 222 e/o 229 StGB¹⁰.

Da ultimo, si specifica che nel caso in cui il soggetto attivo del reato dovesse rinunciare al completamento dell'illecito o impedire l'evento, ecc., la pena potrebbe essere discrezionalmente mitigata dal giudice *ex § 320 StGB (Tätige Reue)*.

1.2. (segue) Nebenstrafrecht.

Oltre alle ipotesi citate – interne allo *Strafgesetzbuch*, più o meno direttamente inerenti il tema specifico della *sicurezza sul lavoro* – le fonti principali della materia sono distribuite in numerose disposizioni *extra-codicistiche* costruite prevalentemente sul modello del pericolo.

Tra queste, le più rilevanti sono:

- Arbeitnehmerentendegesetz (AEntG)¹¹;
- Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)¹²;
- Arbeitszeitgesetz (ArbZG)¹³;
- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)¹⁴ – testo principale
- Aufenthaltsgesetz (AufenthG)¹⁵;
- Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)¹⁶;
- Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG);
- Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG);
- Mutterschutzgesetz (MuSchG);¹⁷

¹⁰ GERCKE B.-KRAFT O.-RICHTER M., *Arbeitsstrafrecht*, cit., 396 (con altre citazioni alla nota 1734).

¹¹ Per tutti, v. TIEDEMANN K., *Wirtschaftsstrafrecht*, cit., 551 ss.

¹² TIEDEMANN K., *Wirtschaftsstrafrecht*, cit., 546 ss.

¹³ *Ibidem*, 538 ss.

¹⁴ *Ibidem*, 551 ss.

¹⁵ *Ibidem*, 533 ss.

¹⁶ *Ibidem*, 550.

¹⁷ GERCKE B.-KRAFT O.-RICHTER M., *Arbeitsstrafrecht*, 276 ss.

- Schwarzarbeitsgesetz (SchwarzArbG);
- Sozialgesetzbuch III (SGB);
- Sozialgesetzbuch IV (SGB).

Tra queste discipline, un breve esempio: la *Schwarzarbeitsgesetz* è una normativa suddivisa in 6 sezioni e 23 articoli, il cui scopo dichiarato è l'intensificazione del contrasto al lavoro sommerso/illegale (§ 1 SchwarzArbG) tramite diversi strumenti. Tra questi: l'estensione dei poteri delle autorità doganali (es. § 14 SchwarzArbG), il miglioramento delle procedure di raccolta dati (es. § 15 SchwarzArbG), una disciplina penale (es. § 10, § 10a e 11 SchwarzArbG che regolano, tra le altre cose, anche l'impiego di lavoratori senza permesso e in condizioni sfavorevoli, quelli vittime della tratta di esseri umani, ecc.) anche piuttosto seria, e molto oltre¹⁸.

Posto tutto quanto summenzionato, in via di prima approssimazione risulta che:

- a) la letteratura tedesca non considera ancora oggi l'ambito del diritto penale del lavoro (e della sicurezza sul lavoro) un campo di particolare interesse scientifico;
- b) da un punto di vista normativo, ancora oggi manca una disciplina unica sulla sicurezza sul lavoro (paragonabile al nostro d.lgs. 81/2008);
- c) il Codice penale tedesco – ad eccezione del § 319 StGB e di pochi altri – svolge un ruolo decisivo soltanto in presenza di un danno: lesioni colpose, omicidio colposo, ecc.;
- d) il diritto penale del lavoro è disciplinato prevalentemente *al di fuori* del Codice penale tedesco.

1.2.1. (segue) L'Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG).

Concentrando l'attenzione sul testo principale della disciplina principale *extra codicem* – l'*ArbSchG* – è possibile affermare quanto segue.

L'*Arbeitsschutzgesetz* è una disciplina generata dal legislatore tedesco allo scopo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (cfr. § 1 *ArbSchG*), e risulta composta da ventisei articoli, suddivisi in sei sezioni¹⁹, le sanzioni sono delineate dai §§ 25 (illeciti amministrativi) e 26 (illeciti penali):

- il § 25 ArbSchG²⁰ disciplina l'illecito amministrativo (*Ordnungswidrigkeit*) capace di operare nei casi in cui, dolosamente o colposamente, si contravviene o a

¹⁸ TIEDEMANN K., *Wirtschaftsstrafrecht*, cit., 551.

¹⁹ Un'analisi piuttosto approfondita dell'*ArbSchG* la si trova in GERCKE B.-KRAFT O.-RICHTER M., *Arbeitsstrafrecht*, 252 ss.

²⁰ (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.einer Rechtsverordnung nach § 18 Abs. 1 oder § 19 zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, oder

provvedimenti del Governo federale inerenti la sicurezza sul lavoro, legittimati dal § 18 *ArbSchG*, o a provvedimenti esecutivi dell'autorità competente, la cui emanazione è invece ammessa dal § 22 *ArbSchG*;

- il § 26 *ArbSchG*²¹, invece, delinea reati puniti con la pena detentiva fino a un anno o con la pena pecuniaria, in caso di «*perseverante reiterazione*»²² (*beharrschliche Wiederholen*) di: (i) trasgressioni delle prescrizioni contenute in atti esecutivi emanati dalle autorità competenti; (ii) violazioni dolose di regole contenute in decreti del Governo federale in materia di sicurezza sul lavoro o trasgressioni delle prescrizioni contenute in atti esecutivi emanati dalle autorità competenti ... *che mettano in pericolo la vita o la salute del lavoratore*.

Tale breve (e superficiale) descrizione consente già di comprendere che il legislatore tedesco ha inteso valorizzare alcuni elementi – dalla *perseverante reiterazione delle inosservanze*, all'*elemento subiettivo tipico doloso*, fino alla *produzione di un risultato di pericolo* – spesso determinanti per l'evoluzione del fatto dall'illecito amministrativo a quello penale²³. Prevalgono disposizioni nelle quali il precetto è individuato – tramite rinvii – da disposizioni diverse rispetto a quelle che fissano la sanzione (c.d. *norme penali in bianco*).

Da una prospettiva generale, le caratteristiche principali dell'*ArbSchG* sono:

- i. assenza di una disciplina unitaria simile al nostro d.lgs n. 81 del 2008;
- ii. presenza di disposizioni penali – nello specifico *Vergehen* – caratterizzate dall'esaltazione della struttura sanzionatoria (norme sanzionatorie “finali”), dalla presenza di norme in bianco, nonché di molti rinvii espliciti e analitici (cfr. *Abschnitt 6*, § 26 *ArbSchG*);
- iii. il § 25 *ArbSchG* contempla meri illeciti amministrativi;
- iv. la tecnica di tutela prevalente è quella del pericolo;

2. a) als Arbeitgeber oder als verantwortliche Person einer vollziehbaren Anordnung nach § 22 Abs. 3 oder
b) als Beschäftigter einer vollziehbaren Anordnung nach § 22 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1
zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 Buchstabe b mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe a mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden.

²¹Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. eine in § 25 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a bezeichnete Handlung beharrlich wiederholt oder

2. durch eine in § 25 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 Buchstabe a bezeichnete vorsätzliche Handlung Leben oder Gesundheit eines Beschäftigten gefährdet.

²²Traduce in questo modo CASTRONUOVO D., *La tutela della sicurezza del lavoro in Francia, Germania e Spagna*, in AA.VV., *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, cit., 126.

²³Cfr. già CASTRONUOVO D., *La tutela della sicurezza del lavoro in Francia, Germania e Spagna*, in AA.VV., *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, cit., 126 ss.

- v. la disciplina può essere implementata da decreti (generali e astratti) del governo federale (cfr. *Abschnitt 4*, § 18 *ArbSchG*), anche per attuare atti di respiro sovranazionale (cfr. *Abschnitt 4*, § 19 *ArbSchG*). In questo ambito le autorità amministrative competenti hanno il potere di emettere ordinanze finalizzate a prescrivere al datore di lavoro le misure di sicurezza considerate doverose, ad es. per evitare un pericolo per la salute dei lavoratori (cfr. *Abschnitt 5*, § 22 *ArbSchG*);

2. La sicurezza agroalimentare.

Il diritto penale agroalimentare in Germania è prevalentemente *extra-codicem* (struttura c.d. mista)²⁴.

2.1. (segue) Kernstrafrecht.

All'interno dello *Strafgesetzbuch*, oltre alle ipotesi classiche di cui al § 222 (omicidio colposo), al § 229 StGB (lesioni colpose) e in qualche modo anche al § 224, comma 1 n. 1 StGB (*Gefährliche Körperverletzung*)²⁵ si può citare il § 314 StGB (*Gemeingefährliche Vergiftung*: avvelenamento di comune pericolo); una fattispecie di pericolo astratto²⁶, questa, che si trova nella sezione ventottesima dedicata ai reati di comune pericolo (§§ 306-323c STGB).

Si riporta qui di seguito il testo della disposizione:

(1) *Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer*

1. *Wasser in gefaßten Quellen, in Brunnen, Leitungen oder Trinkwasserspeichern oder*

2. *Gegenstände, die zum öffentlichen Verkauf oder Verbrauch bestimmt sind,*

vergiftet oder ihnen gesundheitsschädliche Stoffe beimischt oder vergiftete oder mit gesundheitsschädlichen Stoffen vermischte Gegenstände im Sinne der Nummer 2 verkauft, feilhält oder sonst in den Verkehr bringt.

(2) *§ 308 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.*

La fattispecie appena menzionata punisce con la pena detentiva da uno a dieci anni chiunque avvelena o mescola con sostanze pericolose per la salute l'acqua in sorgenti, pozzi, tubi o impianti di stoccaggio di acqua potabile; oppure beni destinati alla vendita o all'uso pubblico o vende, o pone in vendita – o mette altrimenti in circolazione – prodotti avvelenati o mescolati con sostanze pericolose per la salute [con la particolarità di quanto previsto dal § 308, commi da (2) a (4) StGB:

²⁴ Anche sul tema del diritto penale agroalimentare in Germania, v. PIGHI GIUS., *La tutela della sicurezza alimentare e dei prodotti in Francia, Germania e Spagna*, in AA.VV., *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, cit., 133 ss. Per un efficace riassunto di storia della legislazione agroalimentare, v. TIEDEMANN K., *Wirtschaftsstrafrecht*, cit., 511-512.

²⁵ «*Wer die Körperverletzung durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen [...] begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft*» § 224, comma 1, n. 1 StGB.

²⁶ TIEDEMANN K., *Wirtschaftsstrafrecht*, cit., 515.

ad esempio, se l'autore del reato causa gravi danni alla salute della vittima o a quella di un gran numero di persone, la pena non può essere inferiore a due anni di reclusione, e così oltre].

Specifichiamo, infine, che la *Gemeingefährliche Vergiftung* rimane indifferente alla produzione di veri e propri risultati di pericolo.

2.2. (segue) Nebenstrafrecht (LFGB, WeinG).

Per quanto concerne la disciplina *extra codicem* (*Nebenstrafrecht*) in materia agroalimentare in senso lato, si specifica poi quanto segue.

2.2.1. (segue) Il Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).

La normativa principale – che negli ultimi decenni, almeno dal vecchio *Lebensmittelgesetz*, ha subito diverse modifiche – è il “Codice degli alimenti, dei prodotti di consumo e dei mangimi” (*Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch*, noto come LFGB)²⁷; essa, recependo la principale normativa comunitaria in materia, contiene sia disposizioni a tutela della salute (es. § 5 LFGB), sia disposizioni in protezione di beni giuridici diversi (es. § 11, comma 1 LFGB, norme sull’etichettatura e sulla pubblicità dei prodotti alimentari, ecc.); tanto che la letteratura principale la tratta suddividendo l’analisi almeno in *Gesundheitsschutz*, *Täuschungsschutz* e *Informationsschutz*²⁸.

I profili sanzionatori sono trattati nella sezione decima, nello specifico nei §§ 58 e 59 LFGB.

In via di prima approssimazione, le caratteristiche più rilevanti dell’LFGB sono:

- i. speciale attenzione (anche, ma non solo) alle condotte di lavorazione, ecc., fino all’utilizzo di sostanze alimentari in genere;
- ii. operatività su varie tipologie di sostanze alimentari: dal cibo ai mangimi, e oltre;
- iii. predisposizione di controlli effettuati dalle autorità competenti e sanzioni sia amministrative, sia penali (v. *Abschnitt* 10, §§ 58 ss. LFGB);
- iv. suddivisione della normativa in diversi sotto-settori [es., la tutela della salute (*Gesundheitsschutz*), la tutela contro le frodi (*Täuschungsschutz*), e la tutela delle informazioni ai consumatori (*Informationsschutz*)].
- v. presenza di disposizioni penali (*Vergehen*) caratterizzate da rinvii espliciti e analitici (cfr. sempre *Abschnitt* 10, §§ 58 e 59 LFGB);

²⁷ Che sostituisce la storica disciplina del 1974 (LMBG).

²⁸ Cfr. TIEDEMANN K., *Wirtschaftsstrafrecht*, cit., 515-522.

- vi. la tecnica di tutela prevalente è quella del pericolo: si segnala la presenza di reati che la dottrina tedesca classifica di pericolo astratto-concreto²⁹ (es. *Abschnitt* 10, §§ 58 LFGB);
- vii. in alcune ipotesi è sanzionato penalmente anche il contegno colposo (*Abschnitt* 10, §§ 58, c. 6 LFGB), in altre la sanzione penale è abbinata al solo elemento subiettivo doloso (*Abschnitt* 10, §§ 59 LFGB), mentre alcuni contegni colposi sono puniti solo con sanzioni amministrative (es. *Abschnitt* 10, §§ 60, c. 1 LFGB);
- viii. il tentativo è punibile (*Abschnitt* 10, § 58, c. 4 LFGB);
- ix. sono previste circostanze aggravanti [es. *Abschnitt* 10, § 58, c. 5 LFGB: la pena è aumentata nei casi in cui la condotta abbia attivato un pericolo per la salute di un gran numero di persone sia posta in pericolo, o abbia attivato un pericolo di morte o di lesioni gravi anche solo per una persona; oppure se l'autore ha ottenuto per sé o per altri un vantaggio economico o un interesse personale di rilevante entità];
- x. è prevista la confisca (*Abschnitt* 17, § 61 LFGB): «*Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach § 58 oder § 59 oder eine Ordnungswidrigkeit nach § 60 bezieht, können eingezogen werden. § 74a des Strafgesetzbuches und § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind anzuwenden*».

Si evidenzia, da ultimo, che il diritto agroalimentare tedesco *extra-codicem*, è caratterizzato anche da ulteriori normative direttamente o indirettamente rilevanti per la materia penale: a mero titolo di esempio, si citano il *Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung* e il *Weingesetz*.

2.2.2. (segue) Il Weingesetz.

Tra quelle appena citate, il *Weingesetz* si presenta come una disciplina piuttosto interessante, oltre che una tra le più antiche del settore³⁰. Il mondo del vino – la cui produzione è regolata puntualmente, tra gli altri, anche dall'attuale versione del § 13 WeinG – conosce da sempre un numero piuttosto alto di frodi (dall'aggiunta di zucchero liquido nei casi di vendemmia tardiva, fino all'aggiunta di sostanze vietate più o meno nocive per la salute del consumatore).

Le sanzioni poste a tutela delle frodi concernenti il vino sono state inserite dal legislatore tedesco nella sezione nona del WeinG, nello specifico nei §§ 48 e 49. Queste due disposizioni formano il nucleo centrale di quello che viene ormai comunemente chiamato *Weinstrafrecht*³¹.

²⁹ TIEDEMANN K., *Wirtschaftsstrafrecht*, cit., 513 ss.; da noi, per tutti, si vedano le riflessioni su questa categoria di CANESTRARI S., voce *Reati di pericolo*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXVI, 1991, 2 ss.

³⁰ In materia agroalimentare, la successione corretta – almeno dal Novecento in poi – è la seguente: *Weingesetz* (1901-1909-1930, ecc.), *Lebensmittelgesetz* (1927), *Lebensmittelgesetz* (1974), e oltre fino a quella analizzata nel presente testo.

³¹ Così TIEDEMANN K., *Wirtschaftsstrafrecht*, cit., 523 ss.

Riportiamo qui di seguito i testi delle due disposizioni:

§ 48 Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. in anderen als den in § 49 Satz 1 Nummer 1, 2, 4, 5 oder Nummer 6 oder § 50 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 6 bis 10 bezeichneten Fällen entgegen einer Vorschrift dieses Gesetzes ein Erzeugnis oder ein Getränk, das mit einem Erzeugnis verwechselt werden kann, verarbeitet, in den Verkehr bringt, mit anderen Getränken vermischt in den Verkehr bringt, einführt, ausführt, verwendet, verwertet, lagert oder transportiert,

2. einer Rechtsverordnung nach § 13 Abs. 3, § 14 Nr. 1 oder 3, § 15 Nr. 3, § 16 Abs. 1a Nr. 1 oder Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Nr. 1 oder 2, § 17 Abs. 2 Nr. 1, § 22 Abs. 2, § 27 Abs. 2 oder § 35 Abs. 2 zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Strafvorschrift verweist,

3. in anderen als den in Nummer 4, § 49 Satz 1 Nummer 6 oder Nummer 7 bezeichneten Fällen entgegen einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union eine der in Nummer 1 bezeichneten Handlungen begeht, soweit eine Rechtsverordnung nach § 51 für einen bestimmten Tatbestand auf diese Strafvorschrift verweist oder

4. einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union zuwiderhandelt, die inhaltlich einer Regelung entspricht, zu der die in Nummer 2 genannten Vorschriften ermächtigen, soweit eine Rechtsverordnung nach § 51 für einen bestimmten Tatbestand auf diese Strafvorschrift verweist.

(2) Wer eine der in Absatz 1 bezeichneten Handlungen fahrlässig begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter durch eine der in Absatz 1 bezeichneten Handlungen die Gesundheit einer großen Zahl von Menschen gefährdet oder einen anderen in die Gefahr des Todes oder einer schweren Schädigung an Körper oder Gesundheit bringt.

§ 49 Strafvorschriften

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 oder entgegen § 9a Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 12 Absatz 1 Nummer 2 Weintrauben, Traubenmost, teilweise gegorenen Traubenmost, Jungwein oder Wein in einer anderen als der dort genannten Menge an andere abgibt, verwendet oder verwertet,

1a. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 4 eine gesonderte Berechnung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig vornimmt,

2. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 6 den dort genannten Alkohol zu anderen als industriellen Zwecken verwendet,

3. einer Rechtsverordnung nach § 12 Abs. 1 oder 3 Nr. 4, § 15 Nummer 4 oder 5, § 16 Abs. 1a Nr. 3 oder Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Nr. 3, § 17 Abs. 2 Nr. 2 oder Abs. 3 Nr. 1 oder § 26 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Strafvorschrift verweist,

3a. entgegen § 22b Absatz 2 im geschäftlichen Verkehr eine geografische Bezeichnung benutzt,

4. entgegen § 25 Abs. 1 ein Erzeugnis mit irreführenden Bezeichnungen, Hinweisen, sonstigen Angaben oder Aufmachungen in den Verkehr bringt, einführt, ausführt oder zum Gegenstand der Werbung macht,

5. entgegen § 26 Abs. 2 ein Getränk, das mit einem Erzeugnis verwechselt werden kann, ohne ein Erzeugnis zu sein, oder eine Vormischung für ein solches Getränk, verarbeitet, in den Verkehr bringt oder einführt,

6. entgegen einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union ein Erzeugnis mit irreführenden Bezeichnungen, Hinweisen, sonstigen Angaben oder Aufmachungen in den Verkehr bringt, einführt, ausführt oder zum Gegenstand der Werbung macht, soweit eine Rechtsverordnung nach § 51 für einen bestimmten Tatbestand auf diese Strafvorschrift verweist oder

7. einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union zuwiderhandelt, die inhaltlich einer Regelung entspricht, zu der die in Nummer 3 genannten Vorschriften ermächtigen, soweit eine Rechtsverordnung nach § 51 für einen bestimmten Tatbestand auf diese Strafvorschrift verweist.

§ 59 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c und Nummer 8, 9 und 10 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches gilt für Erzeugnisse nach § 2 Nummer 1 entsprechend.

Le caratteristiche principali della WeinG sono:

- i. varie tipologie di sostanze alimentari rilevanti per la normativa in parola: dal vino al mosto d'uva e oltre;

- ii. presenza di disposizioni penali, nello specifico delitti (*Vergehen*), caratterizzate da un'esaltazione della struttura sanzionatoria (norme sanzionatorie "finali"), delle norme in bianco, nonché molti rinvii espliciti e analitici (cfr. §§ 48 e 49 WeinG). Queste caratteristiche – altissimo numero di rinvii analitici, norme penali in bianco, ess. – appaiono in questa disciplina così potenziate da rendere assai faticose la lettura e la comprensione delle regole ivi contenute;
- iii. presenza, oltre alle disposizioni penali (*Vergehen*), anche di illeciti amministrativi costruiti sullo stesso modello (cfr. § 50 WeinG);
- iv. la tecnica di tutela prevalente è quella del pericolo;
- v. è prevista la confisca (*Abschnitt 9, § 52 WeinG*) sia nelle ipotesi di reato, sia nelle ipotesi d'illecito amministrativo: «*Ist eine Straftat nach § 48 oder § 49 oder eine Ordnungswidrigkeit nach § 50 begangen worden, so können Gegenstände, auf die sich eine solche Straftat oder Ordnungswidrigkeit bezieht, und Gegenstände, die zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind, eingezogen werden. § 74a des Strafgesetzbuches und § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind anzuwenden*».

Da ultimo, segnaliamo anche la presenza di numerose discipline – più o meno direttamente attinenti alla disciplina generale in analisi – dedicate alla responsabilità (penale e civile) da prodotto difettoso: *al di là* di alcune disposizioni classiche quali il § 823 e ss. BGB e i §§ 222 e il 229 StGB, ecc., ricordiamo, a mero titolo di esempio, la *Produkthaftungsgesetz* (ProdHaftG) del 1989³². La disciplina, infoltita a più riprese (anche) su richiesta dell'UE, ha subito diverse e complesse trasformazioni nel corso dei decenni³³.

3. La disciplina penale in materia di farmaci.

In Germania anche il diritto penale dei medicinali è prevalentemente *extra-codicem* (struttura c.d. *mista*).

3.1. (segue) Kernstrafrecht.

³² Per una recente analisi di questa normativa, v. TIEDEMANN, *Wirtschaftsstrafrecht*, cit., 530 ss. Questo ambito, come largamente noto, vede almeno due principali *leading cases* internazionali: il *Lederspray-Fall* (Germania, 1990) e il caso dell'olio di colza (Spagna, 1992). Per tutti, da noi, PIERGALLINI C., *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico criminali*, Milano, 2004, di recente PALIERO C.E., *Responsabilità per danno da prodotto tra persona fisica ed ente collettivo*, in AA.VV., *Il diritto penale di fronte alle sfide della «società del rischio». Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, De Francesco G.-Morgante G. (a cura di), Torino, 2017, 286 ss.

³³ In lingua italiana, per tutti v. PIGHI GIUS., *La tutela penale della sicurezza dei prodotti*, in AA.VV., *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, cit., 135 ss. (spec. 137 ss.).

Oltre ai soliti reati di evento – § 222 (omicidio colposo) e § 229 StGB (lesioni colpose) –, all'interno del codice penale tedesco, si evidenziano, tra gli altri, due reati solo indirettamente attinenti al settore specifico dei medicinali: il § 299b (*corruzione nel settore sanitario*)³⁴ e il § 263 (*frode*) StGB.

3.2. (segue) Nebenstrafrecht (AMG, AntiDopG).

Le normative autonome esterne all'StGB – quelle trattate dalla principale manualistica in materia di *Arzneimittelstrafrecht*³⁵ – sono sostanzialmente due:

- i. la legge sul traffico dei farmaci (*Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln – Arzneimittelgesetz, AMG*);
- ii. la legge sul doping (*Gesetz gegen Doping im Sport - Anti-Doping-Gesetz* - nota come “AntiDopG”) del 10 dicembre 2015 (BGBl. I S. 2210).

3.3. (segue) L'Arzneimittelgesetz.

Quanto all'AMG, è opportuno specificare che si tratta di un insieme di disposizioni inerenti farmaci destinati sia agli esseri umani, sia agli animali (cfr. *Abschnitt 9, §§ 56 ss. AMG*), caratterizzata da una struttura molto complessa, suddivisa in 147 articoli.

All'*Abschnitt 1 § 2*, comma terzo AMG è descritto nel dettaglio l'ambito di applicazione della disciplina, inclusa la definizione (per esclusione) del concetto di medicinale rilevante: è specificato espressamente che il “medicinale” non è (mai) l'alimento, il cosmetico, il prodotto del tabacco, il mangime per gli animali e così oltre. Ciò nonostante, la parte di maggiore interesse per il penalista è sicuramente l'*Abschnitt 17*, il quale disciplina, tra gli altri, alcuni illeciti penali (§§ 95 e 96 AMG, *Strafvorschriften*), amministrativi (§ 97 AMG, *Bußgeldvorschriften*) e la confisca (§ 98 AMG, *Einziehung*).

Le principali caratteristiche generali della normativa contenuta nell'AMG sono:

- i. predisposizione di controlli effettuati dalle autorità competenti e sanzioni sia amministrative, sia penali (v. *Abschnitt 17, §§ 95 ss. AMG*);
- ii. presenza di disposizioni penali – nello specifico *Vergehen* – caratterizzate da rinvii espliciti e analitici (cfr. *Abschnitt 17, §§ 95 e 96 AMG*);
- iii. la tecnica di tutela prevalente è quella del pericolo astratto;

³⁴ TIEDEMANN K., *Wirtschaftsstrafrecht*, cit., 513 ss.

³⁵ Per tutti, v. TIEDEMANN K., *Wirtschaftsstrafrecht*, cit., 526 ss.

- iv. nella quasi totalità delle ipotesi penali più gravi è sanzionato anche il contegno colposo (es. *Abschnitt 17*, §§ 95, c. 4);
- v. il tentativo è punibile (es. *Abschnitt 17*, § 95, c. 2 AMG);
- vi. sono previste circostanze aggravanti [es. *Abschnitt 17*, § 95, c. 3 AMG: la pena è aumentata nei casi in cui la condotta attiva un pericolo per la salute di un gran numero di persone, o un pericolo di morte o di lesioni gravi per il singolo, ecc.].
- vii. è prevista la confisca (*Abschnitt 17*, § 98 AMG). Riportiamo qui di seguito il testo della disposizione: «*Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach § 95 oder § 96 oder eine Ordnungswidrigkeit nach § 97 bezieht, können eingezogen werden. § 74a des Strafgesetzbuches und § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind anzuwenden*».

3.4. (segue) L'Anti-Doping-Gesetz.

Quanto all'AntiDopG³⁶, invece, si tratta di una normativa suddivisa in dodici articoli e finalizzata a proteggere la salute degli sportivi, garantire l'equità e le pari opportunità nelle competizioni sportive e contribuire così a preservare l'integrità dello sport (v. § 1 AntiDopG). La singola disposizione di maggior interesse per i penalisti è il § 4 rubricata "disposizioni penali" (*Strafvorschriften*).

Si riporta qui di seguito il testo.

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

- 1. entgegen § 2 Absatz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 6 Absatz 2, ein Dopingmittel herstellt, mit ihm Handel treibt, es, ohne mit ihm Handel zu treiben, veräußert, abgibt, sonst in den Verkehr bringt oder verschreibt,
- 2. entgegen § 2 Absatz 2, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 6 Absatz 2, ein Dopingmittel oder eine Dopingmethode bei einer anderen Person anwendet,
- 3. entgegen § 2 Absatz 3 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, jeweils auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder Satz 2, ein Dopingmittel erwirbt, besitzt oder verbringt,
- 4. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 ein Dopingmittel oder eine Dopingmethode bei sich anwendet oder anwenden lässt oder
- 5. entgegen § 3 Absatz 2 an einem Wettbewerb des organisierten Sports teilnimmt.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen § 3 Absatz 4 ein Dopingmittel erwirbt oder besitzt.

(3) Der Versuch ist in den Fällen des Absatzes 1 strafbar.

(4) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer

- 1. durch eine der in Absatz 1 Nummer 1, 2 oder Nummer 3 bezeichneten Handlungen
 - a) die Gesundheit einer großen Zahl von Menschen gefährdet,
 - b) einen anderen der Gefahr des Todes oder einer schweren Schädigung an Körper oder Gesundheit aussetzt oder

³⁶ Sul tema, fra gli altri, v. CHROBOK D., *Zur Strafbarkeit nach dem Anti-Doping-Gesetz*, München, 2017, *passim* (spec. 194 ss. per una approfondita trattazione delle risposte penali di cui al § 4 AntiDopG).

c) aus grobem Eigennutz für sich oder einen anderen Vermögensvorteile großen Ausmaßes erlangt oder

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 oder Nummer 2

a) ein Dopingmittel an eine Person unter 18 Jahren veräußert oder abgibt, einer solchen Person verschreibt oder ein Dopingmittel oder eine Dopingmethode bei einer solchen Person anwendet oder

b) gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat.

(5) In minder schweren Fällen des Absatzes 4 ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.

(6) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1, 2 oder Nummer 3 fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.

(7) Nach Absatz 1 Nummer 4, 5 und Absatz 2 wird nur bestraft, wer

1. Spitzensportlerin oder Spitzensportler des organisierten Sports ist; als Spitzensportlerin oder Spitzensportler des organisierten Sports im Sinne dieses Gesetzes gilt, wer als Mitglied eines Testpools im Rahmen des Dopingkontrollsystems Trainingskontrollen unterliegt, oder

2. aus der sportlichen Betätigung unmittelbar oder mittelbar Einnahmen von erheblichem Umfang erzielt.

(8) Nach Absatz 2 wird nicht bestraft, wer freiwillig die tatsächliche Verfügungsgewalt über das Dopingmittel aufgibt, bevor er es anwendet oder anwenden lässt.

Si tratta di una disposizione piuttosto complessa, la cui ipotesi base – sanzionata con la pena detentiva fino a tre anni o con quella pecuniaria (cfr. § 4, comma 1 AntiDopG) – colpisce (anche nella forma tentata, v. § 4, comma 3 AntiDopG) numerose condotte dolose o, in alcuni casi, anche colpose (cfr. § 4, comma 6 AntiDopG). Tra queste ricordiamo la produzione di un farmaco dopante, la sua commercializzazione, la vendita, lo smaltimento, la messa in circolazione, la prescrizione, l'uso su un'altra persona, e così oltre. Il mero acquisto o possesso sono invece delitti puniti con una pena detentiva fino a due anni o con una pena pecuniaria (cfr. § 4, comma 2 AntiDopG).

Le ipotesi aggravate – punite con una pena detentiva da uno a dieci anni – scatterebbero laddove alcune delle ipotesi base (§ 4, comma 1, n.ri 1, 2 e 3) dovessero mettere in pericolo la salute di un gran numero di persone, esporre almeno un essere umano al rischio di morte o di gravi lesioni all'organismo o alla salute, oppure nel caso in cui il soggetto attivo dovesse trarne un interesse personale o un altro vantaggio pecuniario di rilevante entità. Allo stesso modo, l'aggravamento di pena summenzionato scatterebbe anche in altre ipotesi tipizzate (es. nei casi in cui l'autore vendesse, trasferisse un farmaco antidoping o prescrivesse, ecc., a una persona di età inferiore ai 18 anni, e così oltre). Da ultimo, si sottolinea che i «casi di minore entità» (*minder schweren Fällen*) subiscono, ex § 4, comma 5, AntiDopG, una sanzione detentiva ridotta: da tre mesi a cinque anni.

Riassumendo, le caratteristiche principali della disciplina in parola (AntiDopG) sono:

- i. speciale attenzione per tutte quelle condotte (es. produzione, commercializzazione, vendita, smaltimento, messa in circolazione, prescrizione, ecc.) inerenti prodotti dopanti in senso lato;
- ii. presenza di sanzioni penali (v. § 4 AntiDopG) con ipotesi aggravate anche molto rilevanti da un punto di vista sanzionatorio (il margine edittale passa da “fino a tre anni” a “da uno a dieci anni”, cfr. § 4, comma 4, AntiDopG);
- iii. la normativa è posta in protezione della salute degli sportivi, anche al fine di garantire l'equità e le pari opportunità nelle competizioni sportive (v. § 1 AntiDopG);
- iv. presenza di disposizioni penali caratterizzate da rinvii espliciti e analitici (cfr. § 4, commi 1, 2 e 4, AntiDopG);
- v. la tecnica di tutela prevalente è quella del pericolo;
- vi. la pena prevista per le ipotesi base – sanzione detentiva fino a tre anni o pecuniaria – si legittima principalmente davanti all'elemento subiettivo tipico doloso. Residuano alcune ipotesi colpose, ma solo con riferimento a quelle elencate dal § 4, comma 6 AntiDopG;
- vii. l'acquisto e il mero possesso di un farmaco dopante sono puniti con la sanzione detentiva fino a due anni o con quella pecuniaria (§ 4, comma 2 AntiDopG);
- viii. il tentativo è punibile (es. § 4, comma 3 AntiDopG – per le ipotesi di cui al comma 1);
- ix. sono previste circostanze aggravanti [es. § 4, comma 4, n. 1 e 2 AntiDopG];
- x. è prevista la confisca (§ 5 AntiDopG): *«Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach § 4 bezieht, können eingezogen werden. § 74a des Strafgesetzbuchs ist anzuwenden».*